

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 223/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1161]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1zq (Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1095**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 7).»

2. Ai punti 1zzu (Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione), 1zzzzj (Regolamento (UE) n. 335/2010 della Commissione), 60 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2012 della Commissione) e 94 (Regolamento (UE) n. 636/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32016 R 1095**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 7).»

3. Dopo il punto 172 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«173. **32016 R 1095**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

⁽¹⁾ GUL 182 del 7.7.2016, pag. 7.

